

TESTO COORDINATO¹

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER SINGOLI INTERVENTI

LINEA DI INTERVENTO PER IL SOSTEGNO DELLA RICERCA, DELLO SVILUPPO E DELL'INNOVAZIONE

Di seguito vengono indicate le disposizioni specifiche per singoli interventi relative alla misura agevolativa “Aiuti per progetti insigniti del marchio di eccellenza, in conformità con la disciplina dell’Unione europea” di cui all’articolo 19, comma 2, lettera b), della legge provinciale. Le stesse intervengono rispetto a quanto non previsto dalle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi della legge provinciale o ne restringono l’ambito di applicazione.

1. Misura agevolativa della linea di intervento	AIUTI PER PROGETTI INSIGNITI DEL MARCHIO DI ECCELLENZA (articolo 19, comma 2, lettera b))
2. Sottomisura	
3. Regime di incentivazione ai sensi della normativa europea	1. Aiuti in regime di esenzione ai sensi dell’articolo 25 bis “Aiuti a favore di progetti insigniti del marchio di eccellenza che ne attesta la qualità” del Regolamento di esenzione.
4. Tipologia di intervento	1. La misura di incentivazione è concessa come segue: a) in conto capitale, per domande con importo di spesa ammessa fino a 1.000.000,00 di euro; b) in annualità, per domande con importo di spesa ammessa superiore a 1.000.000,00 di euro.
5. Soggetto istruttore	1. Il soggetto istruttore è l’Agenzia provinciale per l’incentivazione alle attività economiche (di seguito A.P.I.A.E.).

¹ Approvato da ultimo con deliberazione di Giunta provinciale n. 2233 del 23 dicembre 2024;

6. Definizioni	1. Ai fini delle presenti disposizioni, si intende per: a) "iniziativa": con riferimento alla definizione di cui al punto 2, comma 1, lettera d), delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, è considerata iniziativa il progetto di ricerca e sviluppo, riconducibile ad una o più delle categorie previste alle successive lettere b), c), d), insignito del marchio di eccellenza che ne attesta la qualità, per il quale viene richiesto l'intervento a valere sulle presenti disposizioni e relative alla misura agevolativa di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), della legge provinciale; b) "ricerca industriale": ai sensi dell'articolo 2, punto 85, del Regolamento di esenzione, si intende la ricerca pianificata o le indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità, da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti, compresi prodotti, processi o servizi digitali, in qualsiasi ambito, tecnologia, industria o settore (applicabile anche a industrie e tecnologie digitali, quali il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie a catena di blocchi (blockchain), l'intelligenza artificiale, la cybersicurezza, i big data e le tecnologie cloud). La ricerca industriale comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in un ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche. Le attività classificate in tale categoria sono assimilabili ad un grado di maturità tecnologica (TRL) compreso tra 2 e 4²; c) "sviluppo sperimentale": ai sensi dell'articolo 2, punto 86, del Regolamento di esenzione, si intende l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, compresi prodotti, processi o servizi digitali, in qualsiasi ambito, tecnologia, industria o settore (applicabile anche a industrie e tecnologie digitali, quali il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie a catena di blocchi (blockchain), l'intelligenza artificiale, la cybersicurezza, i big data e le tecnologie cloud o edge). Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla
-----------------------	--

² Ai sensi della comunicazione della Commissione europea C(2022) 7388 final dd 19.10.2022, pagina 29, nota a piè di pagina 60.

	documentazione concernenti nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, la prova e la convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti. Le attività classificate in tale categoria sono assimilabili ad un grado di maturità tecnologica (TRL), compreso tra 5 e 8³; d) “studio di fattibilità”: ai sensi dell’articolo 2, punto 87, del Regolamento di esenzione, si intende la valutazione e l’analisi del potenziale di un progetto, finalizzate a sostenere il processo decisionale individuando in modo obiettivo e razionale i suoi punti di forza e di debolezza, le opportunità e i rischi, nonché a individuare le risorse necessarie per l’attuazione del progetto e, in ultima analisi, le sue prospettive di successo.
7. Soggetti beneficiari	1. I beneficiari dell’intervento sono le piccole, medie imprese come previsto dalle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, che hanno ottenuto dalla Commissione europea, per un progetto di ricerca e sviluppo e/o per uno studio di fattibilità, il marchio di eccellenza che ne attesta la qualità. 2. Nel caso di imprese di nuova costituzione, il requisito di cui al punto 3, comma 5, lettera a), delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi della legge provinciale, relativo alla costituzione e iscrizione al Registro delle imprese⁴, deve essere dimostrato in sede di presentazione di domanda, e il requisito di cui al medesimo comma 5, lettera a) relativo all’attivazione al Registro delle imprese, deve essere dimostrato in sede di prima erogazione dell’incentivo anche in acconto, pena la decadenza.⁵

³ Ai sensi della comunicazione della Commissione europea C(2022) 7388 final dd 19.10.2022, pagina 29, nota a piè di pagina 60.

⁴ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 2233 del 23 dicembre 2024;

⁵ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 39 del 19 gennaio 2024;

	3. Per domande con importo di spesa superiore a 1.000.000,00 di euro, è richiesta quale ulteriore condizione di accesso, la valutazione positiva, da parte di un istituto creditizio o di una società di leasing, prevista al punto 3, comma 7 delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi. Non sono accolte le domande sprovviste di tale valutazione positiva.
8. Limite minimo e massimo di spesa dell'iniziativa	1. Non sono previsti limiti minimo e massimo di spesa.
9. Misura di incentivazione e maggiorazioni	1. La misura di incentivazione è pari alla misura di agevolazione riconosciuta dalla Commissione europea per l'iniziativa, nell'ambito delle norme del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa. L'incentivo non può comunque essere maggiore a 2.500.000,00 euro per singola iniziativa e per soggetto beneficiario.
10. Caratteristiche delle iniziative agevolate	1. Sono agevolate le iniziative di investimento relative a progetti di ricerca e sviluppo, riconducibili ad una o più delle categorie previste al punto 6, comma 1, lettere b), c), d), insigniti del marchio di eccellenza che ne attesta la qualità nel quadro del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa, così come individuate dalla Commissione europea. Sono escluse le attività che vanno oltre le attività di sviluppo sperimentale. 2. Le iniziative per essere ammesse ad agevolazione devono: a) avere ottenuto il marchio di eccellenza che ne attesta la qualità non oltre i 6 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda al soggetto istruttore; b) appartenere alle aree di interesse prioritario/progetti strategici definiti dal programma pluriennale della ricerca (di seguito P.P.R.) di cui all'articolo 18 della legge provinciale n. 14/2005.
11. Spese ammissibili	1. Sono ammissibili le spese riconosciute dalla Commissione europea per l'iniziativa, nell'ambito delle norme del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa. 2. Come previsto al punto 5, comma 3, delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, le spese ammissibili devono riferirsi all'unità operativa o alle unità operative site sul territorio provinciale.

12. Disposizioni rispetto al calcolo delle U.L.A. e al riconoscimento dei costi del personale operante in smart working	1. Ai fini del rispetto degli obblighi occupazionali per il calcolo in U.L.A., l'attività svolta dal personale in smart working è ammessa come segue: a) i soggetti che, alla data di presentazione della domanda, occupano più di 20 U.L.A. sul territorio provinciale e producono sullo stesso beni e servizi (verificabile da documentazione contabile e/o fiscale), da almeno due anni decorrenti da tale data, in una o più unità operative locali, il personale in smart working è conteggiato per un valore pari al 100% delle ore lavorate;⁶ b) in tutti gli altri casi, il personale in smart working è conteggiato per un valore pari al 100% delle ore lavorate, a condizione che l'attività svolta in smart working non superi il 50% delle ore lavorate nell'anno e che si tratti di soggetti residenti in Provincia di Trento nel periodo di assolvimento degli obblighi occupazionali. Eventuali periodi di non residenza nell'arco temporale di assolvimento non saranno considerati ai fini del calcolo del rispetto dell'obbligo.⁷ 2. Il personale in smart working, sia in termini di U.L.A. sia di costi, è riconosciuto nei termini sopra indicati, a condizione che vi sia un contratto che regolamenti l'attività svolta dal dipendente in smart working.
13. Modalità e condizioni di presentazione delle domande	1. Le domande possono essere presentate dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. 2. La domanda deve essere presentata nel rispetto di quanto previsto al punto 2, comma 1, lettera x) "effetto di incentivazione", delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi. In particolare, l'avvio dei lavori dell'iniziativa deve avvenire dopo la data di presentazione della domanda alla Commissione europea, nell'ambito delle norme del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa. 3. Le domande devono essere presentate al soggetto istruttore tramite posta elettronica certificata (PEC). 4. Nel sito della Provincia, nella scheda Servizio "Aiuti per progetti insigniti del marchio di eccellenza - L.p. 6/2023"⁸, sono pubblicati i fac-simile ovvero moduli, la documentazione e le informazioni necessarie alla presentazione della domanda e sottoscrizione della stessa.

⁶ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 2233 del 23 dicembre 2024;

⁷ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 2233 del 23 dicembre 2024;

⁸ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 39 del 19 gennaio 2024;

14. Procedure con cui sono esaminate le domande	1. Le domande sono esaminate secondo la procedura valutativa. L'attività di istruttoria è avviata il giorno successivo alla data di presentazione delle domande. 2. Le domande sono istruite con riferimento agli aspetti previsti dalle disposizioni di carattere generale e comuni a tutti gli interventi di cui al punto 7.2. 3. La valutazione del profilo economico - finanziario viene effettuata esclusivamente per domande di importo superiore a 1.000.000,00 di euro. Per tale valutazione, che comprende anche l'analisi della sostenibilità economico - finanziaria prospettica, il soggetto istruttore chiede il parere vincolante del Comitato per gli incentivi alle imprese. Il soggetto istruttore può inoltre avvalersi di un'analisi tecnica di dettaglio effettuata da Trentino Sviluppo S.p.a.. 4. In sede di concessione dell'incentivo è sempre stabilito d'ufficio da parte del soggetto istruttore l'obbligo di monitoraggio prescrittivo (a metà progetto). 5. La concessione dell'incentivo relativo a domande con importo di spesa ammessa superiore a 1.000.000,00 di euro e per le quali è stato espresso parere positivo da parte del Comitato per gli incentivi alle imprese, nonché valutate positivamente dal soggetto istruttore, è subordinata alla sottoscrizione del Patto di cui al punto 7.3 delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi.
15. Criteri tecnico - economici di valutazione delle domande	1. Per le valutazioni di cui al punto 7.2, comma 2, lettere b), c), d) delle disposizioni di carattere generali e comune a tutti gli interventi, si rimanda a quanto approvato dalla Commissione europea per l'ammissione dell'iniziativa nell'ambito delle norme del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa. 2. Con riferimento alla valutazione di cui al punto 7.2, comma 2, lettera b), delle disposizioni di carattere generali e comune a tutti gli interventi, il soggetto istruttore, anche avvalendosi della struttura competente in materia di ricerca, accerta inoltre: a) l'ottenimento per l'iniziativa del marchio di eccellenza non oltre i 6 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda al soggetto istruttore; b) l'appartenenza dell'iniziativa alle aree di interesse prioritario/progetti strategici definiti dal P.P.R. di cui all'articolo 18 della legge provinciale n. 14/2005.

	3. L'ammissibilità e congruità della spesa, di cui al punto 7.2, comma 2, lettera d), delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, è inoltre valutata dal soggetto istruttore attraverso i seguenti elementi: a) importo di spesa, come risultante dalle dichiarazioni e dalla documentazione presentata in sede di domanda (quali ad esempio documentazione presentata alla Commissione europea); b) limiti di spesa previsti dalle presenti disposizioni e quelli definiti ammissibili nell'ambito delle norme del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa.
16. Obblighi e vincoli in capo ai soggetti beneficiari	1. Gli obblighi e vincolo in capo ai soggetti beneficiari consistono in: a) obblighi e vincoli: previsti al punto 9 delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi; b) obblighi generali: previsti al punto 9.1 delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi; c) termini di avvio delle iniziative: l'iniziativa ammessa ad agevolazione deve essere avviata entro 3 mesi dalla data di concessione dell'incentivo. La data di avvio dell'iniziativa deve essere dichiarata dal soggetto beneficiario, su richiesta del soggetto istruttore; d) termini di completamento delle iniziative: l'iniziativa ammessa ad agevolazione deve essere completata entro un termine massimo di 3 anni dalla data di concessione dell'incentivo e comunque come da cronoprogramma presentato dal soggetto beneficiario e approvato con il provvedimento di concessione, o dalla data di avvio qualora successiva alla data di concessione. La domanda di proroga del termine di completamento dell'iniziativa agevolata per un periodo superiore a 6 mesi è soggetta al parere vincolante del Comitato per la ricerca e l'innovazione;⁹ e) permanenza dell'unità operativa e non distoglimento della destinazione dei beni (con esclusione dei prototipi): previsti al punto 9.3 delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi. Ai fini dell'effettivo insediamento e mantenimento dell'unità operativa sul territorio provinciale, l'attività svolta dal personale in smart

⁹ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 39 del 19 gennaio 2024;

	working è riconosciuta come previsto al punto 12; f) obblighi occupazionali: previsti al punto 9.4 delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi. Nello specifico: i) per le domande con importo di spesa ammessa fino a 1.000.000,00 di euro, è previsto l'obbligo di incrementare il livello occupazionale risultante alla data della domanda (U.L.A. relative ai 365 giorni antecedenti alla data della domanda)¹⁰, pari a 1 U.L.A. ogni 250.000,00 euro di importo di spesa ammessa¹¹ (o corrispondente frazione di U.L.A. per importi intermedi). Il livello occupazionale deve essere raggiunto e mantenuto con i tempi e le modalità previste dalle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi; ii) in alternativa, anche parziale, all'obbligo occupazionale, per ciascun anno di vigenza del vincolo è previsto l'obbligo di raggiungere e/o mantenere un determinato livello di indotto, così come definito al punto 2, comma 1, lettera ff), delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi calcolato, in proporzione a ogni U.L.A. o frazione di U.L.A. mancante al raggiungimento del vincolo occupazionale, come segue: I) le piccole imprese, devono garantire un indotto pari a 100.000,00 euro, IVA esclusa, per ciascuno anno di adempimento; II) tutte le altre imprese, devono raggiungere un valore incrementale di indotto pari a 100.000,00 euro, IVA esclusa, rispetto all'anno precedente alla data di completamento dell'iniziativa e mantenere tale valore di indotto per ciascuno anno di adempimento. Ai fini della verifica di cui al punto 19 comma 4, il soggetto beneficiario deve presentare idonea documentazione. In sede di dichiarazione annuale del rispetto degli obblighi e vincoli scaduti, così come previsto al punto 9.1, comma 6, lettera a), delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, il soggetto beneficiario comunica l'assolvimento dei predetti obblighi con indicazione anche dell'eventuale rispetto dell'obbligo alternativo riguardante l'indotto;¹²
--	---

¹⁰ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 2233 del 23 dicembre 2024;

¹¹ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 39 del 19 gennaio 2024;

¹² Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 2233 del 23 dicembre 2024;

	g) obblighi economico - patrimoniali: previsti al punto 9.5 delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi. Nello specifico: i) per domande con importo di spesa ammessa fino a 1.000.000,00 di euro, è previsto l'obbligo di raggiungere e mantenere un livello di mezzi propri pari al 15% del totale attivo; ii) per domande con importo di spesa ammessa superiore 1.000.000,00 di euro, il livello di mezzi propri da raggiungere e mantenere è stabilito dal Comitato per gli incentivi alle imprese. Tale livello non può comunque essere inferiore alla percentuale prevista alla precedente lettera i). Il livello di mezzi propri deve essere raggiunto e mantenuto con i tempi e le modalità previste dalle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi; h) obblighi inerenti la realizzazione dell'iniziativa, comprendono: i) eventuali ulteriori vincoli di natura tecnico - scientifica, proposti dal Comitato per la ricerca e l'innovazione in sede di monitoraggio prescrittivo, a presidio del buon esito dell'iniziativa; ii) presentazione, entro i termini previsti per la rendicontazione, di una descrizione dell'iniziativa realizzata, che includa i risultati concreti ottenuti e verificabili, tenuto conto dei vincoli di proprietà intellettuale. Tale documentazione sarà pubblicata sul sito della Provincia, nella scheda "Aiuti per progetti insigniti del marchio di eccellenza", per rendere disponibili i risultati ad ulteriori potenziali utilizzatori; iii) divieto di cessione dei prototipi realizzati attraverso il progetto di ricerca e sviluppo agevolato, per un periodo di 3 anni dalla data di completamento dell'iniziativa, salvo che gli stessi siano concessi a titolo gratuito ad un altro soggetto che si trova, nei confronti del soggetto beneficiario, nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del Codice Civile, o che collabora con il soggetto beneficiario con le modalità contrattuali di cui al punto 3, comma 4, delle disposizioni di carattere generale e comuni a tutti gli interventi. Ciò a condizione che siano rispettati sul territorio provinciale gli obblighi di utilizzo dei risultati dell'iniziativa, gli obblighi occupazionali, economico - patrimoniali e di permanenza dell'unità operativa. Al fine di garantire le ricadute positive sul territorio provinciale, il soggetto beneficiario presenta preventivamente al soggetto istruttore domanda di concessione del prototipo, fermo restando la responsabilità del rispetto degli obblighi in capo al soggetto cedente. E' sempre ammessa la concessione a titolo gratuito dei prototipi nelle sedi degli organismi di ricerca partner del progetto, anche se gli stessi si trovano al di fuori del territorio provinciale, previa comunicazione al soggetto istruttore, fermo restando il rispetto degli obblighi sopra richiamati sul territorio
--	---

	provinciale da parte del soggetto beneficiario; i) obbligo di utilizzo dei risultati dell'iniziativa comprende: i) l'utilizzo dei risultati del progetto di ricerca e sviluppo a fini produttivi sul territorio provinciale per 5 anni successivi alla data di completamento dell'iniziativa. Tale obbligo è assolto come segue: I) per domande con importo di spesa ammessa fino a 1.000.000,00 di euro, mantenendo sul territorio provinciale l'attività di produzione di beni o servizi nel medesimo settore a cui è riferita la ricerca (primi due numeri del codice ATECO) per un periodo pari almeno a 5 anni successivi alla data di completamento dell'iniziativa; II) per domande di importo di spesa ammessa superiore al 1.000.000,00 di euro, mediante la produzione di beni e servizi derivanti dal progetto di ricerca e sviluppo, dimostrata da idonea documentazione, quali ad esempio fatture di vendita di beni e servizio, ordini di produzione, ecc.. I tempi per l'avvio di tale produzione saranno disciplinati nel Patto di cui al punto 7.3. delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, tenendo conto delle peculiarità del progetto di ricerca e sviluppo, del settore di appartenenza e degli eventuali vincoli normativi alla messa in produzione del risultato del progetto. L'utilizzo dei risultati del progetto di ricerca e sviluppo a fini produttivi può essere effettuato dal soggetto beneficiario o da un altro soggetto che si trova, nei confronti del soggetto beneficiario, nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del Codice Civile, o che collabora con il soggetto beneficiario con le modalità contrattuali di cui al punto 3, comma 4, delle disposizioni di carattere generale e comuni a tutti gli interventi. Ciò a condizione che siano rispettati sul territorio provinciale gli obblighi di utilizzo dei risultati dell'iniziativa, gli obblighi occupazionali, economico - patrimoniali e di permanenza dell'unità operativa. Al fine di garantire le ricadute positive sul territorio provinciale, il soggetto beneficiario presenta preventivamente al soggetto istruttore domanda di utilizzo da parte di terzi dei risultati del progetto di ricerca e sviluppo, fermo restando la responsabilità del rispetto degli obblighi in capo al soggetto beneficiario. Per domande con importo di spesa ammessa superiore a 1.000.000,00 di euro, può essere presentata domanda di utilizzo da parte di terzi dei risultati del progetto di ricerca e sviluppo con contestuale richiesta di modifica degli obblighi in capo al soggetto beneficiario. La domanda deve essere presentata congiuntamente con il nuovo soggetto con impegno anche da parte di quest'ultimo ad assumere i relativi obblighi. La domanda costituisce richiesta di modifica del Patto di cui al punto 7.3 delle
--	--

	disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi. I soggetti con personalità giuridica che, per prioritarie finalità statutarie, siano impegnati senza fini di lucro in attività di ricerca sul territorio provinciale, non sono soggetti ai vincoli di cui al presente sottopunto se i loro risultati sono trasferiti ad iniziative imprenditoriali per accrescere la competitività del sistema economico provinciale. 2. Per le domande con importo di spesa ammessa superiore a 1.000.000,00 di euro, il Patto di cui al punto 7.3 delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, può prevedere una durata degli obblighi anche superiore alle durate previste dalle presenti disposizioni.
17. Variazioni	1. Non sono ammesse variazioni all'iniziativa e variazioni soggettive, rispetto a quanto è stato ammesso dalla Commissione europea nell'ambito delle norme del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa.
18. Modalità di rendicontazione e attestazioni	1. La rendicontazione delle spese al soggetto istruttore deve avvenire tramite posta elettronica certificata (PEC). 2. Nel sito della Provincia, nella scheda Servizio "Aiuti per progetti insigniti del marchio di eccellenza - L.p. 6/2023"¹³ sono pubblicati i fac-simile ovvero moduli, la documentazione e le informazioni necessarie alla rendicontazione delle spese. 3. La rendicontazione delle spese avviene mediante: a) la compilazione, invio e sottoscrizione di un elenco riepilogativo delle spese ammissibili sostenute. Nell'elenco devono essere indicate anche le macrovoci di spesa e gli elementi dei documenti di spesa e di pagamento delle spese ammissibili. b) la presentazione della relazione finale tecnico - scientifica, dalla quale emergano gli esiti del progetto di ricerca e sviluppo inclusi i risultati tecnico - scientifici dell'iniziativa, comprensiva di eventuali allegati tecnici e <i>deliverable</i>, ove previsti. 4. Oltre alla rendicontazione delle spese prevista al precedente comma 3, il soggetto beneficiario deve presentare: a) la dichiarazione relativa al rispetto degli obblighi e vincoli scaduti;

¹³ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 39 del 19 gennaio 2024;

	b) l'attestazione di verifica di cui al punto 11, comma 4, delle disposizioni di carattere generale e comuni a tutti gli interventi, dalla quale risulti, tra l'altro, che le spese rendicontate e sostenute rispettano quanto previsto dalle disposizioni di carattere generale e comuni a tutti gli interventi e dalle presenti disposizioni.¹⁴ 5. Nel caso di spese rendicontate e relative a strumenti e attrezzature o a prototipi con importo superiore a 250.000,00 euro, deve essere presentata un'attestazione tecnica di un esperto specializzato in materia da cui risulti la congruità delle spese. L'esperto specializzato in materia deve essere un tecnico abilitato iscritto nell'albo professionale di appartenenza. L'attestazione deve essere redatta nella forma di perizia giurata.¹⁵ 6. L'attestazione¹⁶ di cui al precedente comma 5, deve essere presentata anche nel caso di spese rendicontate e relative all'acquisizione di brevetti di proprietà di uno o più soci del soggetto beneficiario o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado, ovvero nel caso di operazioni con soggetti che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del Codice Civile.
19. Monitoraggio e controlli	1. Il Comitato per la ricerca e l'innovazione ai sensi del punto 14, comma 4, nell'ambito del monitoraggio prescrittivo, verifica lo stato di attuazione dell'iniziativa. L'esito negativo del monitoraggio prescrittivo determina, d'ufficio, il completamento anticipato dell'iniziativa. Il Comitato per la ricerca e l'innovazione può, in sede di rendicontazione finale, riconoscere le spese sostenute dal soggetto beneficiario fino a tale data di completamento anticipato dell'iniziativa. 2. Ai fini della liquidazione successiva alla rendicontazione, il soggetto istruttore acquisisce il parere vincolante del Comitato per la ricerca e l'innovazione, il quale valuta la regolare realizzazione dell'iniziativa nonché gli aspetti previsti al punto 15, con riferimento all'ammissibilità e congruità della spesa e all'appartenenza dell'iniziativa alle aree di interesse prioritario/progetti strategici definiti dal P.P.R. di cui all'articolo 18 della legge provinciale n. 14/2005, nel rispetto di quanto approvato dalla Commissione europea per l'ammissione dell'iniziativa nell'ambito delle norme del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa. Tale verifica avviene basandosi sulla documentazione presentata, anche effettuando una visita presso il soggetto beneficiario e/o avvalendosi del supporto di esperti esterni.

¹⁴ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 2233 del 23 dicembre 2024;

¹⁵ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 2233 del 23 dicembre 2024;

¹⁶ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 2233 del 23 dicembre 2024;

	3. Oltre a quanto previsto al comma precedente, ai fini della liquidazione successiva alla rendicontazione, la verifica dell'ammissibilità delle spese da parte del soggetto istruttore avviene con riferimento all'elenco riepilogativo delle spese sostenute e alle attestazioni, previsti al punto 18. Il soggetto istruttore provvederà, a campione con riferimento alle iniziative realizzate, ad effettuare i controlli relativi alla specifica documentazione inerente l'iniziativa comprese le attestazioni (di cui al punto 18) prodotte dal soggetto beneficiario e le dichiarazioni rese dallo stesso.¹⁷ 4. La verifica del rispetto degli obblighi e vincoli scaduti avviene acquisendo la dichiarazione resa da parte del soggetto beneficiario relativa al rispetto degli obblighi e vincoli scaduti. Il soggetto istruttore provvederà a campione ad effettuare i controlli con riferimento alla specifica documentazione inerente il rispetto degli obblighi e vincoli scaduti.¹⁸
20. Modalita' di erogazione	1. Gli incentivi sono concessi ed erogati: a) in un'unica soluzione, per le domande con importo di spesa ammessa fino a 1.000.000,00 di euro; b) in 5 soluzioni, per le domande con importo di spesa ammessa superiore a 1.000.000,00 di euro, mediante quote annuali con scadenza al 30 giugno oppure al 31 dicembre, a partire dal semestre nel quale è assunto il provvedimento di concessione dell'incentivo.
21. Decadenze e riduzioni degli incentivi concessi	1. In aggiunta a quanto previsto dalle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, in caso di mancato rispetto degli obblighi e vincoli, il soggetto istruttore, dichiara la decadenza, totale o parziale. In particolare a) il ritardato avvio dei lavori dell'iniziativa entro i termini previsti al punto 16, comma 1, lettera c), comporta la decadenza parziale dell'incentivo pari al 5% dello stesso, a condizione che non sia già stato adottato un provvedimento di decadenza totale dell'incentivo; b) il mancato rispetto degli obblighi inerenti la realizzazione dell'iniziativa e/o degli obblighi inerenti l'utilizzo dei risultati della stessa, di cui al punto 16, comma 1, lettere h) e i), comportano la decadenza totale dell'incentivo. E' fatta salva la cessione del prototipo, al di fuori dei casi autorizzati, la quale comporta una decadenza parziale dell'incentivo, pari al valore di cessione dello stesso;

¹⁷ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 2233 del 23 dicembre 2024;

¹⁸ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 2233 del 23 dicembre 2024;

	c) il mancato rispetto degli obblighi occupazionali di cui al punto 16, comma 1, lettera f), comportano la decadenza dell'incentivo come previsto al punto 14, comma 1, lettera p), delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, tenuto conto anche dell'eventuale livello di indotto raggiunto e/o mantenuto.¹⁹
22. Termini di procedimento	1. I termini di procedimento per l'assunzione del provvedimento di concessione, compresa la determinazione dell'entità dell'incentivo spettante, sono i seguenti: a) ove prevista la sottoscrizione del Patto tra la Provincia e il soggetto beneficiario: 60 giorni decorrenti dalla sottoscrizione dello stesso; b) negli altri casi, 90 giorni decorrenti dal giorno successivo al ricevimento della domanda da parte del soggetto istruttore. 2. Il procedimento si compone dei seguenti subprocedimenti: a) subprocedimento verifica della completezza e regolarità della domanda, delle dichiarazioni rese e della documentazione presentata ai fini dell'ammissibilità della domanda, verifica della sussistenza dei requisiti per l'ammissibilità dell'iniziativa, valutazione dell'ammissibilità e congruità della spesa, con riferimento agli aspetti previsti al punto 15: 90 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda; b) subprocedimento valutazione del profilo economico - finanziario, ove previsto: i) analisi tecnica di dettaglio di Trentino Sviluppo S.p.a.: 30 giorni decorrenti dalla data di richiesta del soggetto istruttore; ii) parere vincolante del Comitato per gli incentivi alle imprese: 60 giorni decorrenti dalla data di richiesta del soggetto istruttore; c) subprocedimento approvazione dello schema di Patto ove previsto: 180 giorni decorrenti dalla data di ricevimento del parere del Comitato per gli incentivi alle imprese.
23. Termini di liquidazione dell'incentivo	1. L'incentivo è liquidato entro 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento da parte del soggetto istruttore del parere vincolante del Comitato per la ricerca e l'innovazione, previa acquisizione della dichiarazione attestante il rispetto degli obblighi e vincoli scaduti. Il parere vincolante del Comitato per la ricerca e l'innovazione è espresso nel termine di 120 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di ricevimento da parte del soggetto istruttore della rendicontazione delle spese.

¹⁹ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 2233 del 23 dicembre 2024;

Elenco provvedimenti di approvazione e di modifica delle disposizioni:	
Approvazione	Delibera di Giunta provinciale n. 2014/2023
Modifica	Delibera di Giunta provinciale n. 39/2024
Modifica	Delibera di Giunta provinciale n. 2233/2024